

# COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 691

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE I AFFARI GENERALI - PERSONALE

N. 47 DEL 05-07-2018

**OGGETTO: SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINAZIONI.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;

Premesso che con la deliberazione Giunta Comunale n.81 del 09/06/2018 è stata disposta in questo Ente l’istituzione del servizio mensa sostitutivo in favore dei dipendenti, mediante l’erogazione di appositi buoni pasto dell’importo di €. 5,29;

Visto l’art. 26 del nuovo CCNL periodo 2016/2018 che testualmente al comma 1 recita “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e delle eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tendo conto delle deroghe in materia previste dall’art.13 del CCNL del 9.5.2006.”

Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2”; Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, e con una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a ore 7,12. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.

Rilevato che il buono pasto va, in ogni caso e per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto del comma 557 dell’articolo 1 della L. 296/06 inerente i limiti in tema di spesa di personale negli enti locali, come indicato nelle linee guida al controllo monitoraggio emanate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti; Rilevato altresì

che in base all'art. 51, comma 2 lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), nella sua attuale versione, il buono pasto, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente;

Ritenuto opportuno garantire il servizio sostitutivo della mensa, attraverso l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente alle condizioni precedentemente stabilite: Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti in servizio unicamente per il solo rientro pomeridiano purché siano prestate nella giornata almeno 7,12 ore complessive di lavoro con una pausa non superiore a due ore né inferiore a trenta minuti;

La pausa risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate, pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature con il badge;

Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

Visto l'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107, del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1) di dare esecuzione quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 09/06/2018, con l'istituzione del servizio mensa sostitutivo in favore dei dipendenti, mediante l'erogazione di appositi buoni pasto dell'importo di €. 5,29;

2) Di garantire il servizio sostitutivo della mensa, attraverso l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente alle condizioni precedentemente stabilite: Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti, e con una prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a ore 7,12. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.

3) La pausa risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate, pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto è indispensabile che il dipendente effettui le relative timbrature con il badge, il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

4) Di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.TO

IL CAPO SETTORE  
F.TO ANTONIO PREITE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 05-07-2018

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 06-07-2018

REG. 1164

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

ANTONIO PREITE